



2018

La presa in carico del paziente
Il trattamento dati nello studio medico



Paola Maddalena Ferrari
info@studiolegaleferrari.it
02/05/2018

SOMMARIO

l'importanza della corretta gestione dei dati sensibili.....	2
normativa essenziale.....	2
il medico e' obbligato a raccogliere il consenso al trattamento?.....	3
e' obbligatorio fornire una informativa sui modi di trattamento?.....	4
informazioni a persone diverse dall'interessato.....	4
il medico deve redigere la valutazione d'impatto ed avere il data privacy officer?	5
Il trattamento dati degli studi associati	5
ci sono delle regole minime da rispettare?.....	6
il personale di studio deve rispettare qualche regola?	7
cosa vuol dire utilizzare un software privacy designer?	7
e' necessario un esplicito consenso scritto del paziente per permettere al collega di studio e/o al sostituto di accedere alla cartella clinica del medico?	8
e' possibile consegnare le ricette mediche in sala d'attesa in un cestino comodamente accessibile o al farmacista?	9
in sintesi	10
lettera incarico per il personale	11
ipotesi di format informativa per attivita' associate – da modificare ed integrare	12
ipotesi di consenso del paziente	13

L'IMPORTANZA DELLA CORRETTA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI

I medici si trovano in un vortice che nel prossimo futuro modificherà, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, il modo di lavorare:

- ✓ Medicine di gruppo
- ✓ Gruppi estesi di presa in carico delle cure primarie
- ✓ Transizione dalla libera professione all'imprenditorialità
- ✓ Telemedicina

Sono solo alcune delle sfide della professione sanitaria.

Porre attenzione alla documentazione clinica ed al rispetto della riservatezza del paziente vuol dire salvarlo da:

- ✓ Errori che possono derivare da un'errata o superficiale gestione della documentazione
- ✓ Preservarlo dai rischi di un discriminato utilizzo e conoscenza delle informazioni che lo riguardano.

Il concetto di "consenso e informativa", travalica quello di "privacy" per tramutarsi in un "*punto strategico del percorso di cura*".

- ✓ La sicurezza necessita di informazioni.
- ✓ L'informazione necessita di consenso.
- ✓ Il consenso o il suo rifiuto determina un'assunzione di responsabilità, anche del paziente, circa la possibilità che il medico sottovaluti indicazioni cliniche.

I DATI SENSIBILI ART. 5-9	
DATI SENSIBILI <ul style="list-style-type: none">✓ ORIGINE RAZZIALE O ETNICA✓ OPINIONI POLITICHE✓ CONVINZIONI RELIGIOSE O FILOSOFICHE✓ APPARTENENZA SINDACALE✓ DATI GENETICI✓ DATI BIOMETRICI INTESI A IDENTIFICARE IN MODO UNIVOCO UNA PERSONA FISICA✓ DATI RELATIVI ALLA SALUTE O ALLA VITA SESSUALE O ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE DELLA PERSONA.	REGOLE <ul style="list-style-type: none">✓ POSSONO ESSERE TRATTATI SOLO CON CONSENSO O CASI AUTORIZZATI✓ SISTEMI PRIVACY DESIGNER✓ ORGANIZZAZIONE PRIVACY DEFAULT✓ VALUTAZIONE IMPATTO-----SE IN GRANDE QUANTITA'✓ VALUTAZIONE IMPATTO (CD PIA)✓ NOMINA DPO✓ OBBLIGO NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Avv. Paola Maddalena Ferrari

2

NORMATIVA ESSENZIALE

Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea i testi del [regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#) e della [direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini](#).

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi dell'Unione [a partire dal 25 maggio 2018](#).

Entro quella data gli stati europei dovranno introdurla nel proprio paese con facoltà, di modificare alcune indicazioni (es. coordinamento sanzioni, modalità trattamento dati genetici, età per esprimere il consenso). L'Italia con [legge del 25 ottobre 2017, n. 163](#) ha delegato il governo ad adottare i criteri direttivi per l'applicazione della normativa e si è in attesa del decreto legislativo applicativo.

A cura avv. Paola M. Ferrari – www.studiolegaleferrari.it – www.legalcorner.it

La normativa di legge non è l'unica regola che parla di riservatezza. Anche il codice deontologico è preciso nell'indicare nell'obbligo di riservatezza il punto focale del rispetto del medico verso il proprio paziente.

Art.10 Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocimento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

Art.11 - Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studio clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all'utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art.12 Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento.

IL MEDICO E' OBBLIGATO A RACCOGLIERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO?

Sì, anche se può farlo in modo semplificato.

Il consenso può essere fornito in modo orale ed indicato nella scheda clinica.

Attenzione: nel caso di contestazione è il medico a dover dimostrare di averlo effettivamente raccolto per la tipologia di trattamento in contestazione.



E' OBBLIGATORIO FORNIRE UNA INFORMATIVA SUI MODI DI TRATTAMENTO?

Si.

Il consenso, raccolto anche oralmente, non può esistere senza informativa.

L'informativa può essere fornita in molti modi purchè facilmente accessibile e comprensibile (es.pieghevoli, manifesti in sala d'attesa e/o sul sito internet dello studio).

La regola è suggerita nell'art : Art. 42 dello schema di SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE (ALLA DATA DEL 3 MAGGIO 2018 NON ANCORA UFFICIALE)

(Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.
2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto
4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
 - a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
 - b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
 - c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
 - d) fornisce farmaci prescritti;
 - e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
 - a) per scopi di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
 - b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
 - c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;
 - d) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - e) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 del 2012.

4

INFORMAZIONI A PERSONE DIVERSE DALL'INTERESSATO

Il Garante, in un provvedimento del 2006 precisò:

- a) Le informazioni relative allo stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico.
- b) Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato.

A cura avv. Paola M. Ferrari – www.studiolegaleferrari.it – www.legalcorner.it

- c) Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra).

Non è necessario raccogliere la delega ogni volta.

Il paziente può delegare stabilmente una e/o due persone a tale procedura. In tal caso è opportuno farsi firmare un consenso generale .

Esempio delega

Io sottoscritto...(nome paziente)delego il signor.....alla ritiro della documentazione clinica presso presso lo studio medico del dr.....

Per ritiro della farmacia della ricetta del paziente:

Io sottoscritto.(nome paziente) delego il signor (nome del farmacista)quale mia persona di fiducia a ritirare presso il dott.....mio medico curante, le ricette relative ai farmaci prescritti. Chiedo, inoltre, allo stesso che provveda appena ritirata alla prenotazione del farmaco in questione.

La presente vale fino a revoca

Data e firma del paziente.

IL MEDICO DEVE REDIGERE LA VALUTAZIONE D'IMPATTO ED AVERE IL DATA PRIVACY OFFICER?

No.

Secondo la normativa il trattamento di dati personali non è considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico o operatore sanitario (punto 91 premesse regolamento europeo) .

5

IL TRATTAMENTO DATI DEGLI STUDI ASSOCIATI

Esistono tipologie diverse di studi associati:

- a) **Studi con semplice condivisione dei locali:** ogni medico è responsabile del trattamento dei propri dati con strumenti individuali. Gli altri medici operano quali sostituti. La situazione non differisce rispetto al medico singolo.
- b) **Studi che operano condividendo i dati in unico software e/o server che scambiano i dati all'interno di strutture estese di presa in carico:** in tal caso, fino a chiarimento del garante, si tratta di un grande trattamento di dati.
E' opportuna una valutazione complessiva dell'organizzazione con valutazione dell'opportunità di nomina di un privacy officer.



CI SONO DELLE REGOLE MINIME DA RISPETTARE?

Si.

Al fine di poter dimostrare la conformità con il regolamento, il titolare del trattamento deve valutare i rischi del trattamento rispetto alla possibile lesione dei diritti dei singoli a cui si riferiscono i dati (cd interessato):



Normativa essenziale !

Articolo 32 Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

IL PERSONALE DI STUDIO DEVE RISPETTARE QUALCHE REGOLA?

Si.

Non esiste consapevolezza senza formazione.

E' considerata una misura minima prevista dal codice (art. 47, punto n).



- ✓ Il personale deve essere formato, compreso quello reperito da terzi fornitori.
- ✓ Deve ricevere una precisa lettera d'incarico con le regole da seguire e l'obbligo di riservatezza.
- ✓ Il personale di studio potrà accedere ai dati esclusivamente per quanto utile e necessario per assolvere al proprio ruolo.

7

In tal senso, i programmi di gestione delle schede sanitarie dovrebbero prevedere la possibilità di limitare la visibilità ad alcune informazioni (es. elenco farmaci e terapie) e non a tutta la storia clinica e personale.

La lettera d'incarico deve essere scritta e controfirmata e la formazione erogata da persone competenti nella materia.

COSA VUOL DIRE UTILIZZARE UN SOFTWARE PRIVACY DESIGNER?


I software devono essere organizzati in modo da permettere fin dall'origine la sicurezza dei dati e la possibilità d'accesso alle singole partizioni.

Naturalmente sarà il singolo medico assegnare i privilegi.


Esempio:

- ✓ **Segretaria:** dati anagrafici e stampa ricette ma non alla sua firma.
- ✓ **Sostituto:** apertura cartella clinica in scrittura con proprie credenziali, limitazione poteri di stampa alla singola cartella.
- ✓ **Oscuramento:** il paziente ha diritto di limitare la visibilità a persone che non ritiene gradite e/o di singoli fatti clinici che intende riservare al proprio medico curante.

Esempio: definizione dei ruoli:



Esempio: oscuramento dati clinici



E' NECESSARIO UN ESPPLICITO CONSENSO SCRITTO DEL PAZIENTE PER PERMETTERE AL COLLEGA DI STUDIO E/O AL SOSTITUTO DI ACCEDERE ALLA CARTELLA CLINICA DEL MEDICO?

NO, ma è sempre opportuno che il paziente sappia che il medico sta accedendo alla sua scheda clinica.

Il paziente deve essere informato anche attraverso l'informativa che deve essere preventivamente data prima di iniziare il trattamento.

Il paziente ha sempre diritto di:

- ✓ chiedere la non visibilità della sua cartella ad uno e/o tutti i professionisti che accedono alla sua cartella
- ✓ chiedere la non visibilità di alcuni fatti clinici

Il medico sostituto deve essere stato istruito sulla necessità di mantenere il segreto su ogni tipo di trattamento e deve accedere ai dati con le proprie credenziali d'accesso. A tal fine va consegnata una precisa lettera d'incarico.

E' POSSIBILE CONSEGNARE LE RICETTE MEDICHE IN SALA D'ATTESA IN UN CESTINO COMODAMENTE ACCESSIBILE O AL FARMACISTA?

Secondo il mio parere, per nessuna ragione può essere lasciata la documentazione in sala d'attesa neppure con l'autorizzazione scritta del paziente, in quanto chiunque potrebbe sbagliarsi a prelevare la busta venendo a conoscenza di dati che non lo riguardano.

E' opportuno ricordare che il paziente che ha acconsentito ad alimentare il proprio fascicolo sanitario potrà scaricare il promemoria direttamente da sistema e nell'assoluta riservatezza e/o, nel caso lo abbia richiesto, è possibile inviargliene copia attraverso sistemi web based che siano conformati secondo le Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009.

In ogni caso è necessario:

- a) Evitare di lasciare ricette e prescrizioni contenenti dati sensibilissimi: Hiv, ormoni sessuali, farmaci per aumentare prestazioni sessuali, epatite ecc.
- b) Evitare consegne "massive" di ricette alle farmacie in quanto oltre ad essere una comunicazione illecita è anche un comportamento deontologicamente scorretto.

Attenzione: codice deontologico

ART. 31 Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procurare, a se stesso o a terzi, un illecito vantaggio economico o altre utilità.

IN SINTESI

informativa in sala attesa	Si
documenti, piani terapeutici, dati sensibili in armadi chiusi a chiave	Si
lettere incarico a tutto il personale	Si
raccolta consenso da tutti i pazienti	Si. puo' essere anche orale annotato in cartella ma deve esser fornita una precisa informativa attraverso manifesti in sala attesa, pieghevoli, sito internet ecc. di questo sara' il medico a doverne dare la prova Si – per ogni altro uso come comunicazioni a parenti o terze persone, altri medici, utilizzi di ricerca, piano aziendali di incentivazione ecc.
patto riservatezza con lettera responsabilita' trattamento tra colleghi stesso gruppo	Si
avvisare il paziente che si sta accedendo al fascicolo del collega durante la sostituzione	Si
diritto del paziente a rifiutare l'inserimento dei suoi dati o singolo dato nel fascicolo elettronico	Si
ricette in sala d'attesa	No – il garante con nota del 14/11/2014 ha autorizzato i medici a farlo ma in busta chiusa. il medico resta comunque responsabile nel caso di errata consegna a persona non autorizzata
obbligo di back up dei dati	Si
cambio password ogni tre mesi	Si
uso stessa password da piu' persone	No
richiesta di compilazione di schede raccolta dati sensibili per associazioni	No
consegna scheda deceduto agli eredi	Si – con richiesta scritta (moglie, figli , eredi legittimi)
consegna informazioni a polizia	No – salvo ordine espresso del giudice
comunicazione dati sessuali a genitori di minori	No – se il minore ha compiuto 14 anni ha diritto alla contraccezione ed analisi di igiene sessuale. restano in vigore tutte le normative piu' restrittive (tossicodipendenza, contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili)
diritto del paziente ad oscurare fatti clinici	Si
comunicazione di informazioni a parenti amici	No – salvo consenso espresso e scritto del paziente
consegna di ricette a terzi	No - salvo consenso e delega del paziente – consegnare sempre in busta chiusa
e' possibile usare i dati per ragioni diverse dalla diagnosi e cura senza consenso scritto?	No
e' possibile utilizzare sistemi di archiviazione di dati attraverso cloud?	Si – con apposito contratto scritto
e' obbligatorio un contratto con il gestore del cloud?	Si
il gestore del cloud puo' fare elaborazioni autonome per ragioni non concordate con il medico o cederli a terzi anche elaborati?	No
il medico di base puo' comunicare dati ad un collega?	No, salvo vi sia consenso espresso e scritto del paziente e/o nel caso di prescrizione da lui richiesta
il medico puo' pubblicare una foto anonima del paziente su facebook per sollecitare l'opinione diagnostica dei colleghi ?	No
il medico puo' usare dati sensibili anonimi per ricerche scientifiche ed epidemiologiche?	No , senza consenso scritto del paziente ed averlo pre-informato
Il medico può inviare documentazione clinica con e-mail?	Si/No. La documentazione clinica può essere trasmessa on-line solo con software web-designer e/o con pec o altro sistema crittografato.

LETTERA INCARICO PER IL PERSONALE

Da adattare alla propria organizzazione.

Il sottoscritto dott. in qualità di Titolare/Responsabile del trattamento dei dati (ES. MEDICO SOSTITUTO)

INCARICA

..... (inserire dati anagrafici: nato il a) al trattamento dei dati sensibili, sanitari ed amministrativi nonché nell'ambito delle funzioni di
A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:

- Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- i dati personali e sensibili devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta e per la gestione della corretta manutenzione delle cartelle cliniche e dati conseguenti;
- è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento, non è ammessa cancellazione non autorizzata;
- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare/Responsabile ed i dati non devono essere mai lasciati incustoditi .

Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile;
- b) Le informazioni cliniche già registrate non possono in alcun modo essere modificate.
- c) Il personale infermieristico deve annotare gli interventi assistenziali effettuati sul paziente con puntualità senza modificare alcun dato precedente.
- d) L'accesso ai dati per funzioni amministrative devono essere limitate a quanto effettivamente necessario per la gestione dell'agenda e per la corretta gestione delle attività finanziarie ed amministrative. Non può in alcun modo modificare i dati inseriti nella scheda clinica.
- e) La documentazione clinica e le ricette non possono essere lasciate abbandonate in sala d'attesa ma consegnate, in busta chiusa, direttamente al paziente oppure ad un suo delegato .
- f) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro
- g) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- h) le proprie credenziali di autenticazione sono strettamente personali e devono rimanere riservate. associazione e univocamente associate all'incaricato al quale sono state fornite.
- i) Non possono essere consegnate copia della scheda sanitaria e/o cartelle cliniche senza autorizzazione del titolare.
- j) Non possono essere stampati elenchi dei pazienti senza autorizzazione del titolare.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare.

Per ogni altra misura qui non prevista si fa riferimento al documento programmatico sulla sicurezza adottato dall'Associazione.

A cura avv. Paola M. Ferrari – www.studiolegaleferrari.it – www.legalcorner.it

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli cartacei e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle sue mansioni e nei limiti dell'indispensabilità.
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

IPOTESI DI FORMAT INFORMATIVA PER ATTIVITA' ASSOCIATE – DA MODIFICARE ED INTEGRARE

Il medico di famiglia da Lei scelto come medico di fiducia, fa parte di una associazione medica e/o collabora usualmente con altri medici per garantire un servizio più puntuale ed efficace.

L'elenco dei medici che fanno parte dell'associazione sono: (elenco nomi /indicazione dove trovarli...)

Il suo medico può avvalersi dell'opera di proprio personale (collaboratori di studio e infermieri) e si rapporta professionalmente con specialisti, infermieri, ed altri operatori della salute.

Questo permetterà di poterLa curare meglio, con meno attese e con la possibilità, per il suo medico, di accedere in minor tempo a consulti specialistici.

I suoi dati, in tutto o in parte saranno condivisi con (INDICARE: guardia medica, cooperativa)

All'interno di questi servizi i medici ed il personale, secondo le relative competenze ed ambito di attività, avranno accesso ai suoi dati per le finalità di cura che Lei richiederà alla struttura o al medico addetto all'atto dell'accesso.

12

AMBITI DI TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno trattati, in conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante anche per (ADATARE ALLA PROPRIA REALTA'):

- ✓ Prescrizione medicinali e prescrizioni sanitarie a carico servizio sanitario nazionale da parte del suo medico, dai medici dell'associazione e/o sostituti
- ✓ Collaborare con gli eventuali specialisti che l'avranno incarico per coordinare le cure
- ✓ Collaborare con altri sanitari che l'avranno in cura per coordinare le cure
- ✓ Fornirle servizi di telemedicina, quando le saranno proposte
- ✓ Fornirle il servizio d'assistenza attraverso medici sostituti incaricati. Lei ha diritto di rifiutare la condivisione della sua scheda sanitaria e/o fatti clinici comunicandolo al medico.
- ✓ Redazione di certificazioni obbligatorie con invio diretto agli enti preposti secondo la legge
- ✓ Adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi e/o da Lei richieste.
- ✓ Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e referti e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa, epidemiologica finalizzata al parametro dei costi e dei risultati di salute riferiti ai singoli piani di terapeutici o aree terapeutiche omogenee.
- ✓ Fornirle altri servizi da Lei espressamente richiesti e/o imposti dalla legge.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO O CONSULTAZIONE DEI SUOI DATI

Solo il personale dello studio e gli incaricati che il suo medico individuerà come per esempio: i medici specialisti che seguiranno il suo percorso di cure, i medici della continuità assistenziale, i medici sostituti, i collaboratori, i consulenti e gli infermieri di studio e/o i sanitari che in accordo con Lei con il

suo medico seguiranno il percorso assistenziale, potranno avere accesso ai suoi dati sanitari per le finalità di cui sopra e limitatamente a quanto necessario per svolgere le mansioni delegate.

I Suoi dati potranno essere scambiati all'interno del Servizio Sanitario, per le finalità di cura necessarie alla Sua salute o per ragioni previste dalla legge nonché, in modo aggregato, per le attività di verifica e programmazione dei percorsi assistenziali o per altre ragioni previste dalla legge.

Il suo medico (titolare del trattamento), custodirà i suoi dati in archivi cartacei ed informatici ed aggiornerà quelli imposti dalla legge per conto del servizio sanitario nazionale al fine di erogarle le prestazioni richieste. Lo stesso potrà utilizzare in forma aggregata le informazioni al fine di trarne performance di salute a fini statistici e/o all'interno di protocolli stabiliti con il servizio sanitario nazionale o, al fine di ricerca scientifica rispetto alle quali lei sarà sempre coinvolto ed informato.

Al fine di custodire i suoi dati detenuti in formato elettronico potrà servirsi di società specializzate in conservazione dei dati che saranno anch'esse tenute al segreto professionale assoluto nonché all'obbligo di conservarli in Europa..

DIRITTI SPECIFICI

La presente informativa, che il medico le spiegherà, su sua richiesta se dovesse risultrarle non sufficientemente chiara, costituisce atto di implicito consenso al trattamento nonché alla conservazione dei suoi dati nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui lei ritenesse, com'è suo diritto, di segretare parte dei suoi dati, dovrà darne esplicita comunicazione al suo medico che sarà l'unico ad avere accesso alle informazioni. In quest'ultimo caso, ciò potrebbe determinare il rischio di un non corretto inquadramento diagnostico da parte degli altri sanitari dell'associazione o rete che dovessero visitarla e potrebbe non essere possibile fornirle parte dei servizi sopra indicati. I dati infatti, sono le informazioni personali e sanitarie che la riguardano. Informazioni non precise potrebbero comportare rischi diagnostici.

Lei avrà diritto ad avere, in qualunque momento, copia di tutti o di una parte dei dati sanitari che la riguardano.

IPOSTESI DI CONSENSO DEL PAZIENTE

Informato sui miei diritti e letta l'informativa, autorizzo il dr.ed i suoi sostituti anche all'interno dell'aggregazione funzionale alla quale appartiene al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo.

COGNOME E NOME	
NATO A	
RESIDENTE	
NOME DELLE PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE DOCUMENTI SANITARI O INFORMAZIONI URGENTI (RICETTE, REFERTI ECC.)	
AUTORIZZO IL MEDICO A RIFERIRE LA MIA CONDIZIONE CLINICA A PROFESSIONISTI COME MEDICI SPECIALISTI O OSPEDALIERI PER RAGIONI DELLA MIA CURA COME DA INFORMATIVA CHE HO LETTO E CHE TROVERO' ESPOSTA IN SALA D'ATTESA O RICHIEDERE AL MEDICO STESSO. SALVO DIVERSA INDICAZIONE	

AUTORIZZO IL MEDICO AD INVIARMI DOCUMENTAZIONI SANITARIA E/O INFORMAZIONI DI SALUTE A MEZZO MAIL. SARO' IN OGNI CASO LIBERO DI RITIRARE QUESTO CONSENSO IN QUALUNQUE MOMENTO E/O LIMITARLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI EVENTI CLINICI

MAIL

Data, firma dell'interessato o di chi ne fa le veci

